



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

11 SET. 2018

N. 1581

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al

26 SET. 2018

il

7 SET. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 58 del 11/09/2018

OGGETTO: Tribunale di Taranto Esecuzione immobiliare n.r.g. 225/2014 - Comune di Castellaneta c/ Riva dei Tessali S.p.A.. Conferimento incarico di fiducia per intervento nella procedura esecutiva.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con Sentenza n. 2112/2018 del 27/07/2018 R.G. 1223/2015, il Giudice del Tribunale di Taranto condannava la Riva dei Tessali S.p.A. a pagare in favore del Comune di Castellaneta la somma di € 106.283,90 oltre interessi legali dal giorno della costituzione in mora, ossia dall'8.6.2006 e sino al soddisfo.
- la Sentenza non è stata ancora notificata alla parte debitrice.
- risulta attualmente pendente nei confronti della Riva dei Tessali S.p.A. dinnanzi al Tribunale di Taranto procedura esecutiva immobiliare avente R.g.n. 225/2014.

RAVVISATA la necessità di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare per il recupero delle somme di cui sopra conferire mandato a legale di fiducia affinché sia effettuato il recupero delle somme in ragione della sentenza sopra richiamata.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Donatella Settanni con studio in Palagianò alla Via Pascoli n. 33

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“”Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce, più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere.””* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune..... ”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di effettuare l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare 2014 intrapresa nei confronti della Riva dei Tessali S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Taranto e avente R.g.n. 225/2014 e di svolgere ogni attività necessaria prodromica alla stessa, come la richiesta dell'apposizione della formula esecutiva alla sentenza e della notifica della stessa.
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Donatella Settanni con studio in Palagianò alla Via Pascoli n. 33
- 3) Stabilire che sull'impegno di spesa ed agli ulteriori oneri provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.
- 4) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

